Decreto 17 settembre 2020.

Bando di concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2020-2023.

#### L'ASSESSORE PER LA SALUTE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368 in attuazione della Direttiva n. 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco

riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 277 in attuazione della Direttiva 2001/19/CEE ed, in particolare, l'art. 25 che stabilisce che le Regioni e le Province autonome emanano ogni anno i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute, per la disciplina

unitaria del sistema;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006 "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale"

come modificato dal decreto del Ministero della Salute 7 giugno 2017;

VISTO l'art. 1, comma 830, della Legge 296 del 27 dicembre 2006;

PRESO ATTO che il suddetto decreto contenente i principi fondamentali prevede, fra l'altro, quanto segue:

- le Regioni e le Province autonome emanano ogni anno, in relazione alle proprie esigenze ed alle necessità formative evidenziate nelle rilevazioni dei fabbisogni, i bandi di concorso per l'ammissione ai corsi triennali di formazione specifica in medicina generale;
- i bandi conterranno tutti le medesime disposizioni, concordate tra le Regioni e le Province autonome;
- i contingenti da ammettere annualmente ai corsi sono determinati dalle Regioni e Province autonome nell'ambito delle risorse disponibili e dei limiti concordati con il Ministero della Salute;
- i bandi vengono pubblicati in forma integrale sul Bollettino Ufficiale di ciascuna Regione o provincia autonoma e successivamente per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale Concorsi ed esami a cura del Ministero della Salute;
- il termine di trenta (30) giorni per la presentazione delle domande di concorso decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale

Concorsi ed esami;

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- IV Serie Speciale Concorsi ed esami viene successivamente pubblicato in estratto l'avviso del giorno e dell'ora delle prove di esame, almeno trenta (30) giorni prima della data di svolgimento dell'esame;
- il concorso da svolgersi nella medesima data ed ora per ciascuna Regione e Provincia autonoma, stabilite di intesa con il Ministero della Salute, consisterà in una prova scritta, identica per tutte le Regioni, formata da quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica;
- i quesiti della prova concorsuale saranno formulati da una Commissione formata da massimo sette esperti, di cui sei designati dalla Conferenza delle Regioni, individuati a rotazione secondo il criterio della rappresentatività territoriale ed uno dal Ministero della Salute, nominati tra medici di medicina generale, professori universitari ordinari di Medicina Interna o discipline equipollenti e da direttori di struttura complessa;
- le attività di supporto alla Commissione che predispone le prove di esame sono fornite dalla competente Direzione Generale del Ministero della Salute:

**VISTA** la L.R. 12 maggio 2020, n. 9 "Legge di stabilità regionale 2020-2022";

la L.R. 12 maggio 2020, n. 10 "Bilancio di previsione della Regione siciliana **VISTA** per il triennio 2020-2022";

la Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 172 del 14 maggio 2020 **VISTA** recante "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2020/2022. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori";

l'Intesa Rep. Atti n. 55/CSR del 31/03/2020 - Riparto fra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale anno 2020, con la quale è stata resa nota la ripartizione della quota vincolata dello stanziamento di FSN per l'anno 2020 per il finanziamento delle borse di studio da erogare ai medici frequentanti il corso di Formazione Specifica in Medicina Generale;

gli esiti della seduta della Commissione Salute del 5 agosto 2020 durante la quale è stato approvato il riparto della quota del Fondo Sanitario Nazionale relativa al 2020 per il finanziamento alla Regione Sicilia di n. 89 borse di studio in medicina generale per il triennio formativo 2020-2023;

> che in data 13/08/2020 il Coordinamento Tecnico della Commissione Salute ha comunicato il riparto delle borse di studio in medicina generale per il triennio formativo 2020-2023 di cui al superiore punto;

che la spesa per le borse di studio e tutti gli oneri finanziari relativi alla realizzazione del concorso e del corso in oggetto sono a carico della Regione Sicilia che vi provvede con le quote del Fondo Sanitario Nazionale a destinazione vincolata a tale scopo assegnate annualmente dal Ministero della Salute e con quelle previste ai sensi dell'art. 1, comma 830, Legge 296/2006;

il D.D.S. 630/2020 del 02/09/2020 con il quale, sul capitolo del Bilancio regionale 417315 per l'esercizio finanziario 2020, sono state impegnate le somme per il finanziamento delle borse di studio da erogare ai medici frequentanti il corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, secondo quanto sancito dall' Intesa Rep. Atti n. 55/CSR del 31/03/20;

**VISTA** 

VISTI

DATO ATTO

**CONSIDERATO** 

**VISTO** 

VISTO

il D.D.S. 647/2020 del 03/09/2020 con il quale, sul capitolo del Bilancio regionale 417341 per l'esercizio finanziario 2020, sono state impegnate le somme relative alla quota di cofinanziamento regionale per la formazione specifica in medicina generale;

**DATO ATTO** 

che con apposita convenzione approvata con D.A. n. 737 del 12/08/2020 l'organizzazione, attuazione e gestione delle attività formative del corso triennale di formazione specifica in medicina generale (Art. 15 comma 1 D.M. Salute 7 marzo 2006) è stata affidata al Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario (CEFPAS) con il partenariato degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sedi dei Poli formativi di Catania, Messina e Palermo;

**DATO ATTO** 

che alla copertura delle spese di organizzazione del corso e del concorso si provvede anche con la quota di contributo versata dai partecipanti al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Siciliana triennio 2020-2023;

**RITENUTO** 

di adottare il testo del bando di concorso condiviso tra le Regioni e Province autonome al fine di garantire l'uniformità della disciplina sull'intero territorio nazionale;

**RITENUTO** 

per quanto sopra esposto, di dover approvare ed emanare il bando per il pubblico concorso per l'ammissione n. 89 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Siciliana, corso strutturato a tempo pieno e relativo agli anni 2020-2023;

## D E C R E T A

Art. 1

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, è approvato ed emanato il bando per il pubblico concorso per l'ammissione di n. 89 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Siciliana, corso strutturato a tempo pieno e relativo agli anni 2020-2023, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Agli oneri connessi all'attuazione del presente Decreto, si provvede con le quote di stanziamento del Fondo Sanitario Nazionale a destinazione vincolata assegnate alla Regione Sicilia, con quelle previste ai sensi dell'art. 1, comma 830, Legge 296/2006 e con la quota di contributo versata dai partecipanti al concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Salute per il visto di competenza e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie Speciale Concorsi e sul sito internet dell'Assessorato della Salute.

Palermo, 17 settembre 2020.

Razza

Allegato

# BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE (2020-2023) DELLA REGIONE SICILIA DI CUI AL D.LGS. N.368/1999 E S.M.I.

# Art. 1 – Contingente

1. Nella Regione Sicilia, è indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2020 – 2023, di n. 89 (ottantanove) laureati in medicina e chirurgia in possesso dei requisiti di cui all'articolo successivo.

## Art. 2 – Requisiti di ammissione

- 1. Per l'ammissione al concorso il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:
  - a) essere cittadino italiano;
  - b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
  - c) essere cittadino non avente la cittadinanza di uno Stato membro in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente (entrambi in corso di validità), essendo familiare di un cittadino di uno Stato membro (art. 38, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.);
  - d) essere cittadino dei paesi terzi titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.);
  - e) essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di rifugiato in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.);
  - f) essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e smi).
- 2. Per l'ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al comma 1, deve, altresì, essere in possesso:
  - a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia; nonché dei seguenti requisiti:
  - b) abilitazione all'esercizio della professione in Italia;
  - c) iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana.
- 3. I requisiti di cui al comma 1 e al comma 2 lettera a) del presente articolo devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso come previsto dall'art. 5 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2006 e s.m.i.
- 4. I requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c) devono essere posseduti, pena la non ammissione al Corso stesso, entro l'inizio ufficiale del Corso previsto entro il mese di aprile 2021. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo di regolarizzare il requisito descritto al comma 2 lett. c), prima della data di inizio ufficiale del Corso.

## *Art. 3 – Domanda e termine di presentazione*

 La domanda di ammissione deve essere prodotta, a pena di irricevibilità, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa appositamente realizzata, collegandosi al portale istituzionale del Dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio Epidemiologico - area tematica Medicina Generale, al link di seguito riportato: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\_PORTALE/PIR\_LaStrutturaRegionale/PIR\_Assessorat oSalute/PIR\_AreeTematiche/PIR\_MedicinaGenerale al quale si rinvia per tutte le istruzioni relative all'utilizzo della citata funzionalità web. Dopo aver inviato la domanda sarà possibile scaricare un file PDF che conterrà, oltre a tutti i dati inseriti, un codice identificativo (ID) da citare in caso di comunicazione con l'Amministrazione.

- 2. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni, previsto a pena di irricevibilità, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero della Salute.
- 3. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma, pena esclusione dal concorso o dal Corso, anche qualora la circostanza venisse appurata successivamente all'inizio dello stesso.
- 4. Nella compilazione della domanda *on line* il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e a pena di inammissibilità della domanda:
  - a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
  - b) il luogo di residenza;
  - c) di essere in possesso di cittadinanza italiana; o di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; o di essere cittadino dei paesi terzi, in possesso di un diritto di soggiorno in corso di validità o di un diritto di soggiorno permanente in corso di validità e di essere familiare di un cittadino dell'Unione Europea; o di essere cittadino dei paesi terzi con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità; o di essere cittadino dei paesi terzi, titolare dello status di rifugiato in corso di validità; o di essere cittadino dei paesi terzi, titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità;
  - d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia oppure all'estero, indicando l'Università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l'anno in cui è stato conseguito e la votazione;
  - e) di essere/non essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia, indicando, in caso di risposta affermativa, l'Università presso cui è stata conseguita, il giorno, il mese e l'anno di conseguimento (o in alternativa la sessione di espletamento dell'esame), ovvero di essere in possesso di laurea abilitante ai sensi della L. 27/2020, indicando la data del conseguimento;
  - f) di essere/non essere iscritto all'albo professionale di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando, in caso di risposta affermativa, la provincia di iscrizione e il numero di iscrizione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 comma 4;
  - g) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia Autonoma;
  - h) di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia o a dottorati di ricerca (in caso affermativo specificare quale);
  - i) di essere a conoscenza che i requisiti di cui alla lett. e) ed f) devono essere posseduti alla data di inizio ufficiale del Corso (qualora il candidato dichiari di non essere in possesso dell'abilitazione e/o iscrizione all'ordine), pena la non ammissione allo stesso;
- 5. Alla domanda dovrà essere allegata copia informatizzata di un documento di identità in corso di validità. I candidati non dovranno allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le dichiarazioni di cui al punto 4 del presente articolo riferite a titoli conseguiti in Italia. Nel caso di

titoli conseguiti all'estero, questi devono essere riconosciuti equiparati all'analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo normativa vigente. L'Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in domanda.

- 6. Alla domanda dovrà essere allegata anche la copia informatizzata dell'attestazione del versamento/bonifico bancario (CRO) dell'importo di euro cinquanta (€ 50) quale contributo per le spese di organizzazione, effettuato sul seguente conto corrente intestato a : CEFPAS Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario IBAN IT36 R030 6916 7021 0000 0046 145.
- 7. I candidati portatori di handicap dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso il diritto all'applicazione dell'art. 20 della L. n. 104/92, specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali condizioni sopraggiunte rilevanti ai fini dell'organizzazione della prova di concorso.
- 8. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (nominativa personale e inequivocabilmente riconducibile alla propria persona) che costituirà domicilio digitale presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al candidato. Il candidato deve, inoltre, indicare nella domanda eventuali recapiti telefonici, il proprio domicilio, il recapito postale e l'indirizzo e-mail. Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, anche digitale, o recapito che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda e prima della data individuata per la prova di concorso, al seguente indirizzo PEC dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it, precisando il seguente riferimento: "Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2020-2023".
- 9. L'Amministrazione regionale non si assume responsabilità dipendenti da inesatte indicazioni fornite dal candidato oppure mancato o tardivo aggiornamento dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
- 10. Ogni comunicazione relativa alla procedura è effettuata ai candidati tramite Posta Elettronica Certificata (PEC); fanno eccezione le comunicazioni di ammissione degli idonei alla prova di concorso e le comunicazioni previste nel presente bando all'art. 7 punti 3 e 4 e all'art. 11 punto 6, che saranno fatte agli interessati da parte della Regione Siciliana esclusivamente a mezzo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (G.U.R.S.).
- 11. La mancata consultazione da parte del candidato della propria PEC esonera l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto ivi ricevuto.
- 12. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

### Art. 4 – Posta Elettronica Certificata

1. Il candidato, come disposto dal comma 7, art. 16 del D.L. n. 185/2008 convertito con Legge n. 2/2009, per tutta la durata del Corso dovrà necessariamente avere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) attivo, personale, obbligatoriamente riconducibile univocamente alla propria

persona, rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto - da indicare al momento della registrazione sul sito - che costituirà, ai sensi del comma 4, art. 3bis del D.lgs. n. 82/2005 il proprio domicilio digitale.

2. Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, anche digitale, o recapito che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso al seguente indirizzo PEC dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it, precisando il seguente riferimento: "Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2020-2023".

### Art. 5 - Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso

- 1. Le domande presentate in difformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 del presente Bando, nonché al di fuori del termine di cui al comma 2 dell'art. 3 del presente Bando, sono considerate irricevibili.
- 2. Costituiscono motivo di non ammissione al concorso:
  - il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 2 ad eccezione di quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo;
  - l'omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie di cui all'art. 3, comma 4 del presente Bando.
- 3. La mancata ammissione al concorso sarà oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Serie Speciale concorsi, nonché resa nota al candidato tramite comunicazione personale all'indirizzo PEC indicato nella domanda.

### Art. 6 – Tutela dati personali

- I dati personali relativi ai candidati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione Dati GDPR 2016/679 e delle disposizioni nazionali in materia, in particolare il Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018.
- 2. Il Titolare del Trattamento è la Regione Siciliana Assessorato della Salute nella persona dell'Assessore pro-tempore con sede in Piazza Ottavio Ziino 24, CAP 90145 Palermo, tel. 0917075645.
- 3. Il Responsabile del trattamento è il Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, rappresentato dal Dirigente generale pro-tempore con recapito in Palermo, via Mario Vaccaro n. 5, email: dirigentegen.sanita@regione.sicilia.it, pec: dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it, telefono: 091-7079296.
- 4. Il candidato dovrà dichiarare nella domanda di aver preso visione dell'informativa, relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016, pubblicata al seguente link

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\_PORTALE/PIR\_LaStrutturaRegionale/PIR\_AssessoratoSalut e/PIR AreeTematiche/PIR Altricontenuti/PIR PRIVACYESICUREZZA

#### Art. 7 - Prova d'esame

- I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola risposta esatta.
- 2. La prova ha la durata di due ore.
- 3. La prova si svolgerà nel giorno e nell'ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della Salute. Il giorno e l'ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4<sup>^</sup> serie speciale "Concorsi ed esami". Tale avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale della Salute ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione.
- 4. Del luogo e dell'ora di convocazione dei candidati, sarà data comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (G.U.R.S.), sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale della Salute ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione.
- 5. Per i candidati le comunicazioni rese attraverso gli strumenti di cui ai commi precedenti hanno valore di notifica a tutti gli effetti e costituiscono invito alle prove.
- 6. Per quanto riguarda la composizione della/e Commissione/i si rinvia a quanto disposto dall'art. 4 del DM 7 marzo 2006.
- 7. L'assenza dalla prova d'esame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale sia il motivo dell'assenza al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.
- 8. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite la Regione Siciliana, a ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all'ora fissati dal Ministero della Salute per la prova d'esame.
- Potranno essere stabilite modalità differenti di espletamento della prova concorsuale, rispetto ai
  precedenti commi del presente articolo, per cause di forza maggiore sancite da disposizioni
  normative e regolamentari.

# Art. 8 - Svolgimento della prova

- 1. Le commissioni, costituite in conformità all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 17.8.1999 n. 368, si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.
- 2. Il presidente della commissione verifica e fa verificare agli altri commissari l'integrità del plico ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.
- 3. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza dell'intera commissione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrità del plico, provvede, all'ora indicata dal Ministero della Salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul

frontespizio di ciascun questionario, esclusivamente in alto a destra, il timbro fornito dalla Regione Siciliana e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.

- 4. Ai fini dell'espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo contente la scheda anagrafica da compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una piccola e una grande. Vengono, inoltre, consegnate, n.4 etichette anonime autoadesive con il medesimo codice a barre.
- 5. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver completato la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d'esame, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali.
- 6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario.
- 7. Durante la prova e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la vigilanza nel caso che il locale d'esame non sia unico.
- 8. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché apparecchi informatici e telefoni cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura.
- 9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente, per iscritto o con altri mezzi ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o con il personale di vigilanza.
- 10. Al termine della prova il candidato deve apporre una delle etichette ricevute sulla scheda anagrafica debitamente compilata che, insieme al questionario andrà inserita nella busta piccola. Sigillata la suddetta busta piccola, sulla stessa dovrà essere apposta una seconda etichetta. Il candidato dovrà apporre una terza etichetta sul modulo delle risposte che, unitamente alla busta piccola dovrà essere inserito nella busta grande. La busta grande, contenente la busta piccola ed il modulo delle risposte, dovrà essere chiusa e sigillata e sulla stessa dovrà essere apposta la quarta etichetta autoadesiva. I membri della commissione d'esame, a conclusione delle suddette operazioni da parte dei candidati, provvedono al ritiro della busta; il candidato, pertanto, dovrà mantenere la propria postazione fino all'avvenuto ritiro della busta.
- 11. E' vietato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno, ad eccezione delle etichette autoadesive consegnate dalla commissione, che renda possibile il riconoscimento del candidato pena l'annullamento della prova.
- 12. E' vietato effettuare cancellature sul modulo delle risposte, sul quale va apposto un unico segno sulla risposta ritenuta corretta dal candidato.
- 13. Il concorrente, che contravviene anche ad una sola delle disposizioni di cui ai commi precedenti è escluso dalla prova.

- 14. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, la commissione garantirà la propria presenza nella sala degli esami ad eccezione di temporanee assenze per inderogabili esigenze di un solo componente per volta.
- 15. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste contenenti gli elaborati in uno o più plichi, che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione e dal segretario.
- 16. Potranno essere stabilite modalità differenti di svolgimento della prova concorsuale, rispetto ai precedenti commi del presente articolo, per cause di forza maggiore sancite da disposizioni normative e regolamentari

## Art. 9 - Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati

- 1. La commissione procede dando inizio alla seconda ed ultima parte dei lavori previsti nella giornata. I plichi, dopo averne verificata l'integrità, sono aperti alla presenza della commissione stessa in seduta plenaria. Il Presidente procede all'apertura delle buste e separa la busta piccola, contenente la scheda anagrafica e il questionario, dal modulo delle risposte. I moduli delle risposte vengono raccolti in un unico plico per la consegna all'incaricato individuato ai fini della successiva correzione col sistema a lettura ottica. La commissione, quindi, raccoglie le buste contenenti i questionari ed i moduli anagrafici in uno o più plichi che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione e dal segretario.
- 2. Il giorno fissato per la valutazione della prova il segretario mette a disposizione della commissione gli esiti della correzione con il sistema a lettura ottica. La commissione al completo, dopo aver validato il punteggio attribuito mediante lettura ottica a ciascun modulo delle risposte contraddistinto dall'etichetta autoadesiva apposta dal candidato in sede d'esame, riporta il punteggio ottenuto in un apposito elenco. La commissione, dopo aver verificato l'integrità dei plichi contenenti le buste al cui interno si trovano i questionari e le schede anagrafiche, procede alla loro apertura e, mediante lettore di codice a barre riportato nell'etichetta autoadesiva su di esse apposta, procede all'identificazione del candidato autore di ogni singolo elaborato abbinandolo al relativo modulo delle risposte.
- 3. Delle operazioni del concorso e delle decisioni prese dalla commissione dovrà essere redatto apposito verbale debitamente sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte irregolarità nello svolgimento dell'esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.
- 4. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al personale addetto alla sorveglianza si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 o analoghe disposizioni previste dalla disciplina regionale.

### Art. 10 - Punteggi

- 1. I punti a disposizione della commissione sono 100.
- 2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte e alle risposte multiple.
- 3. La prova scritta si intende superata, con il conseguimento del punteggio di almeno 60 punti, che consente l'inserimento nella graduatoria degli idonei.

### Art. 11 - Graduatoria

- 1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d'esame, procede alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, all'Amministrazione regionale.
- La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell'esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i membri della commissione stessa escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad alcun compenso.
- L'Amministrazione regionale, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito definitiva entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione del verbale conclusivo della sessione d'esami.
- 4. Nel caso siano costituite più commissioni d'esame l'Amministrazione regionale, dopo l'approvazione delle singole graduatorie di merito formulate da ciascuna commissione d'esame, provvede, in base al punteggio conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria unica a livello regionale entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione dei verbali conclusivi di tutte le commissioni.
- 5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore età e in caso di ulteriore parità si considera il voto di laurea più alto.
- 6. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione Siciliana a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana serie Concorsi e sua affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione.
- 7. L'Amministrazione regionale procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana serie Concorsi, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana serie Concorsi.
- 8. Gli interessati, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l'accesso agli atti del concorso dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui al comma 3 nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana serie Concorsi.
- 9. L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero dei posti prefissato all'articolo 1 del presente Bando.

### Art. 12 - Ammissione al corso

- 1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria unica regionale, nel limite dei posti fissati dall'articolo 1, verrà trasmessa comunicazione a mezzo PEC della data di avvio ufficiale del Corso di formazione.
- 2. Entro 3 giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione di cui al punto precedente, il candidato dovrà far pervenire comunicazione di accettazione o rifiuto

all'utile inserimento al Corso a mezzo PEC. A tal fine farà fede la ricevuta della PEC. In caso di mancata comunicazione entro il termine suddetto il candidato si considera decaduto.

- 3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria, ma non ancora in possesso dei requisiti dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia e dell'iscrizione ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana alla data di scadenza del presente Bando, saranno ammessi a frequentare il Corso soltanto se, prima dell'inizio del corso, forniranno dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000:
- di essere in possesso, alla data di avvio ufficiale del Corso di formazione, dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia, indicando l'Università presso cui è stata conseguita, il giorno, il mese e l'anno di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell'esame;
- di essere iscritti, alla data di avvio ufficiale del Corso di formazione, ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando la provincia e il numero di iscrizione.
  - In mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra, i candidati interessati non saranno ammessi a frequentare il Corso.
- 4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia o a dottorati di ricerca sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale l'interessato:
  - esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in Medicina Generale, che comporta impegno a tempo pieno;
  - rinuncia al percorso formativo specialistico o al dottorato già intrapreso, incompatibile.

### Art. 13 - Utilizzazione della graduatoria

- 1. La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall'inizio del corso di formazione.
- 2. Entro tale termine la Regione Siciliana provvederà mediante comunicazione personale a convocare i candidati utilmente collocati in graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa, in relazione ai posti che si siano resi vacanti e da assegnare

### Art. 14 - Trasferimenti ad altra Regione

- 1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico in formazione con borsa di studio tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma, solo qualora:
  - a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti con borsa di studio messi a disposizione o successivamente resisi vacanti per lo stesso Corso;
  - b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;
  - c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi di Corso non ancora effettuati.

#### Art. 15 - Borse di studio

- 1. Al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale mediante concorso è corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente.
- 2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili, è strettamente correlata all'effettivo svolgimento del periodo di formazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 del presente bando.

#### Art. 16 - Assicurazione

1. I medici frequentanti il Corso di formazione debbono stipulare e produrre adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione Siciliana.

## Art. 17 - Disciplina del corso - rinvio

- L'inizio del corso di formazione specifica in Medicina Generale 2020-2023 è previsto entro il mese di aprile 2021, ha durata di tre anni (36 mesi effettivi per ogni medico in formazione) e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche previste.
- 2. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture del Servizio Sanitario Nazionale e/o nell'ambito di uno studio di medicina generale, individuati dalla Regione Siciliana. La formazione prevede un totale di almeno 4.800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all'attività professionale, nonché l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta.
- 3. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario Nazionale né con i medici tutori.
- 4. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, nel Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006 e successive loro modificazioni.

## Art. 18 – Incompatibilità, Attività lavorativa e frequenza del corso

- 1. Ai medici ammessi a frequentare il Corso a seguito del superamento del concorso, sono applicate le incompatibilità ordinarie previste dall'art. 11 del D.M. 07.03.2006, ivi comprese le eccezioni di cui all'art. 19 comma 11 della L. 448/2001.
- 2. Tali medici, laddove partecipino all'assegnazione degli incarichi convenzionali (cd *incarichi temporanei*), di cui all'art. 9, comma 1, del D.L. 135/2018, convertito in Legge con modificazioni n.12/2019, entro i limiti temporali (fino al 31.12.2021), territoriali e di massimale, nonché secondo gli ordini di priorità previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale vigente, potranno derogare al regime di incompatibilità previsto dall'art. 11 del D.M. 07.03.2006, limitatamente a tali incarichi.
- 3. In applicazione dell'Accordo Collettivo Nazionale con i medici di medicina generale vigente, ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale che acquisiscono incarichi

temporanei di assistenza primaria si applica un massimale di 500 scelte limitatamente al restante periodo di frequenza del corso, fatta salva la possibilità per le Regioni, in base alla loro programmazione, di incrementare tale limite fino ad un massimo del 30%, secondo modalità da definire nell'AIR. Ai medici che acquisiscono incarichi temporanei di continuità assistenziale, sempre limitatamente al restante periodo di frequenza del corso, si applica un massimale di 24 ore settimanali, mentre per i medici emergenza sanitaria territoriale si applica una sospensione parziale dell'attività convenzionale, ai fini giuridici ed economici, pari a 14 ore settimanali.

- 4. Il superamento dei massimali sopra indicati comporta l'incompatibilità con la frequenza del corso.
- 5. Il medico iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale non può essere titolare contemporaneamente di più di una delle funzioni convenzionali.
- 6. Il medico in formazione è comunque tenuto a garantire la regolare frequenza a tempo pieno delle attività formative del corso, sia teoriche che pratiche. La formazione a tempo pieno implica che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno.
- 7. Ai sensi del DM 7 marzo 2006, prima dell'inizio del corso gli interessati dovranno produrre dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., attestanti la non sussistenza di cause di incompatibilità ovvero dichiarazioni di rinuncia ai suddetti rapporti incompatibili.
- 8. In ogni caso, qualora i medici ammessi al Corso siano già titolari di incarichi, ancorché provvisori, convenzionali o libero professionali, al momento dell'inserimento al Corso dovranno preventivamente rinunciare ai suddetti incarichi.

## Art. 19 - Procedimento

- 1. Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura selettiva con l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale è il 30 aprile 2021.
- 2. Il responsabile del procedimento è il Dirigente responsabile del Servizio 2 "Formazione" del Dipartimento regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico.

### Art. 20 – Clausola di salvaguardia

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, sospendere la procedura concorsuale o utilizzare anche solo parzialmente la graduatoria approvata in presenza di intervenute ragioni di interesse pubblico o in assenza di adeguata copertura finanziaria. In ogni caso l'erogazione delle borse di studio è subordinata al versamento della quota di finanziamento ministeriale.

N. 5 (2020.39.2167)